



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI - ESERCIZIO 2011.

L'anno **2011**, il giorno **19** del mese di **GENNAIO** alle ore **09:20**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervennero i Signori:

		Presente/Assente
Prof. PEZZETTA MARIO	Sindaco	Presente
MAIARELLI GIANLUCA	Vice Sindaco	Presente
LIRUTTI MORENO	Assessore	Presente
COMUZZO CHIARA	Assessore	Presente
DI PIAZZA EUGENIO	Assessore	Presente
TONETTO MARCO	Assessore	Presente
DI BIAGGIO ALIGI	Assessore	Presente
BELTRAME LORENZO	Assessore Esterno	Presente

Assiste il Segretario **RUSSI Dott. ROBERTO**.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **PEZZETTA Prof. MARIO** nella sua qualità **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI - ESERCIZIO 2011.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 504/1992, con cui è stata istituita, a decorrere da gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, al bilancio di previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

RICHIAMATO il comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) il quale prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di previsione, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ancorché approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ed entro detto termine;

RILEVATO che il suddetto comma 169 dispone altresì che, in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi entro le tempistiche indicate, tali tariffe e aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICORDATO il D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2008, che ha sancito, a decorrere dal 2008, l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 504/1992;

CONSIDERATO che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, ossia, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, nonché quella ad essa assimilata dal Comune con regolamento;

RICORDATO che, ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale degli Immobili, adottato con deliberazione consiliare n. 105 del 21/12/1998, viene considerata quale abitazione principale:

- quella nella quale il contribuente residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
- ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett.e) del D.Lgs. 446 del 15/12/1997, l'abitazione, o parte di essa e relativa pertinenza concessa in uso gratuito al figlio/ai figli che ha/hanno stabilito nell'immobile la propria residenza. Detta disposizione si applica sia all'**aliquota**, che alla **detrazione** prevista per l'abitazione principale. Nei casi in cui il soggetto passivo sia anche proprietario dell'abitazione con il figlio/a/i e conceda la sua quota di proprietà al figlio/a/i che ha/hanno stabilito la propria residenza, la detrazione spetta interamente al figlio/a/i comproprietari. In presenza di comproprietari diversi dal figlio/a/i, il cui immobile è adibito ad abitazione principale, la detrazione spetta a ciascuno di essi, purché ivi residenti, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, ai sensi dell'art.

8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992, così come modificato dall'art. 1, comma 173 della L. 296/2006. Per uso gratuito si intende il contratto di comodato gratuito;

- ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett.e) del D.Lgs. 446 del 15/12/1997, abitazione, o parte di essa e relativa pertinenza concessa in uso gratuito al genitore/ai genitori che ha/hanno stabilito nell'immobile la propria residenza. Detta disposizione si applica sia all'**aliquota**, che alla **detrazione** prevista per l'abitazione principale. Nei casi in cui il soggetto passivo sia anche comproprietario dell'abitazione con il genitore/i e conceda la sua quota di proprietà al genitore/i che ha/hanno stabilito la propria residenza, la detrazione spetta interamente al genitore/ai genitori comproprietari. In presenza di comproprietari diversi dal genitore/i, il cui immobile è adibito ad abitazione principale, la detrazione spetta a ciascuno di essi, purché ivi residenti, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992;
- ai sensi dell'art. 3 comma 56 della Legge 662 del 23/12/1996, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che ha acquistato la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

PRESO ATTO che la minore imposta che deriva dall'applicazione del D.L. 93/2008 viene rimborsata ai singoli comuni, sulla base delle certificazioni inviate dagli enti, compatibilmente con lo stanziamento previsto, originariamente dall'art. 1, comma 4 del citato D.L. 93/2008, e successivamente integrato ex art. 2, comma 127 della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010);

RILEVATO che l'art. 77 bis, comma 30 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, sancisce che resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008, convertito dalla L. 126/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU;

RITENUTO di confermare per l'anno **2011** le aliquote e detrazioni d'imposta previste per l'anno d'imposta 2010, come di seguito riportato:

- a) l'aliquota ICI nella misura prevista del **4 per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze, limitatamente alle unità immobiliari censite alle categorie catastali A1, A8 e A9, con detrazione base annua di € 200,00, in quanto le altre sono già escluse dall'applicazione dell'I.C.I., ex D.L. n. 93/2008;
- b) l'aliquota del **4 per mille** per i terreni agricoli;
- c) l'aliquota pari al **7 per mille** per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili;
- d) l'aliquota ridotta pari al **3,5 per mille** per interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

DATO ATTO che è intendimento dell'Amministrazione continuare ad applicare, per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, come prevede l'art. 3 del D.L. 10.03.1997 n. 50, convertito in L. n. 122 del 09/05/1997, l'aumento della detrazione d'imposta minima annua fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti stessi di categorie catastali A1, A8 e A9;

ATTESO che le categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale sono rappresentate da:

1. persone con redditi minimi;
2. nuclei familiari numerosi,
3. nuclei familiari con soggetti portatori di handicap o con invalidità;
4. soggetti in stato di disoccupazione;

5. anziani o disabili con residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

VISTI:

- il D.Lgs. 446/1997;
- il D.Lgs. 504/92 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 1/2006 e ss.mm.ii.;
- la L. 296/2006;
- la L. 244/2007;
- il D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni, dalla L. n. 126/2008;
- la L. 220/2010 (legge di stabilità 2011);
- la L.R. 22/2010 (legge finanziaria regionale 2011);

D E L I B E R A

- 1) Di adottare e di proporre contestualmente l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, per l'anno 2011, le aliquote e detrazioni d'imposta previste per l'anno 2010, come di seguito indicato:
 - l'aliquota ICI nella misura prevista del **4 per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze, limitatamente alle unità immobiliari censite alle categorie catastali A1, A8 e A9, in quanto le altre sono già escluse dall'applicazione dell'I.C.I., ex D.L. 93/2008;
 - l'aliquota del **4 per mille** per i terreni agricoli;
 - l'aliquota pari al **7 per mille** per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili;
 - l'aliquota ridotta pari al **3,5 per mille** per interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
- 2) Di stabilire per l'anno 2011, quale detrazione base annua d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini ICI e relative pertinenze (categorie catastali A1, A8 e A9), l'importo di **€ 200,00**.
- 3) Di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate una detrazione annua fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (**categorie catastali A1, A8 e A9**) del soggetto stesso, ai sensi dell'art. 58 comma 3 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità di seguito elencate:

a) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- che alla data del **31/12/2010** abbiano compiuto il **65°** anno di età;
- che siano proprietari o titolari di diritti reali sul solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze;
- che siano titolari di redditi complessivi lordi imponibili ai fini IRPEF, relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, pari o inferiori all'importo di **€ 6.800,00** se appartenenti a famiglie monoreddito o con redditi non superiori a **€ 10.000,00**, se appartenenti a nuclei familiari con 2 persone titolari di reddito (importo aumentabile di **€ 520,00** per ogni altra persona a carico);
- che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non siano proprietari o titolari di altri diritti reali su altri immobili (terreni e/o fabbricati), esistenti sull'intero territorio nazionale o all'estero;

b) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- nel cui nucleo familiare siano compresi, quali conviventi, uno o più disabili con invalidità civile non inferiore al **75%**, o affetti da handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo; nel caso in cui la situazione di invalidità inizi a decorrere in corso d'anno, l'esenzione viene applicata in misura proporzionale alle mensilità di invalidità accertata;
- con reddito familiare complessivo lordo imponibile IRPEF, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, pari o inferiore a **€ 31.000,00**;
- che siano proprietari o titolari di diritti reali sul solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze, ad esclusione dell'immobile di proprietà o sul quale sussistono altri diritti reali destinato al recupero psicofisico o alla cura del soggetto invalido o affetto da handicap;
- che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultante dal registro anagrafico, non siano proprietari o titolari di altri diritti reali su altri immobili (terreni e/o fabbricati), esistenti sull'intero territorio nazionale o all'estero, ad esclusione dell'immobile di proprietà o sul quale sussistono altri diritti reali, destinato al recupero psicofisico o alla cura del soggetto invalido o affetto da handicap;

c) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- disoccupati per almeno otto mesi (anche non consecutivi) nell'arco dell'intero anno;
- con un reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore nel suo complesso all'importo lordo di **€ 10.500,00**;
- che siano proprietari o titolari di diritti reali sul solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze;
- che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non siano proprietari o titolari di altri diritti reali su altri immobili (terreni e/o fabbricati), esistenti sull'intero territorio nazionale o all'estero;

In caso di mancato raggiungimento dei requisiti, il versamento non eseguito in acconto, dovrà essere effettuato interamente a saldo, per l'intera somma dovuta, maggiorata degli interessi, o viceversa, in caso di indebito versamento in acconto, si procederà al rimborso delle somme ai sensi di legge;

d) soggetti passivi appartenenti a famiglie numerose, in possesso di tutti i requisiti sotto elencati:

Numero componenti famiglia	Reddito in euro
4	€ 14.200,00
5	€ 16.800,00
6	€ 19.500,00

Per ogni ulteriore componente si applica una maggiorazione di € 2.600,00

- Il reddito, desunto dall'ultima dichiarazione presentata, è quello complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare;
- che siano proprietari o titolari di diritti reali del solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze;
- che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non siano proprietari o titolari di altri diritti reali su altri immobili (terreni e/o fabbricati), esistenti sull'intero territorio nazionale o all'estero;

e) soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

- **anziani o disabili** che hanno acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
- che siano proprietari o titolari di diritti reali sul solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze;

La maggiore detrazione si estende alla sola abitazione principale e relative pertinenze, censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, a condizione che la stessa abitazione e relative pertinenze non risultino locate.

- 4) Di dare atto che la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio delle agevolazioni, comporta l'automatica applicazione della detrazione. Nel caso in cui, la sussistenza dei requisiti fosse accertata in un momento successivo al versamento del tributo, si procederà a rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. n. 296/2006.
- 5) Di dare atto che, ai fini della semplificazione delle procedure e della maggiore trasparenza, i contribuenti sono invitati a trasmettere una dichiarazione all'Ente, sulla base dei modelli predisposti dall'ufficio tributi, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione.
- 6) Di dare atto che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Ente provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti, nelle forme previste per legge, anche mediante la richiesta di documentazione o l'invio di questionari al contribuente. La mancata collaborazione da parte del contribuente sarà sanzionata nelle forme previste dalla legge o regolamento.
- 7) Di dare atto che, qualora il contribuente non presenti la dichiarazione all'Ente, pur in possesso dei requisiti necessari, potrà successivamente regolarizzare la sua posizione contributiva, ai sensi di legge.
- 8) Di dare atto che per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 3,5 per mille (per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori), una volta presentata la dichiarazione, non è necessario un preventivo assenso da parte del Comune. Il silenzio del comune ha validità di silenzio-assenso. L'Ente si riserva di provvedere ai successivi controlli circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.
- 9) Di demandare all'ufficio tributi il compito di provvedere ad una idonea pubblicità dei provvedimenti contenuti nel presente atto.
- 10) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 17/2004.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

G.C. N. 5 DEL 19/01/2011

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera che precede;

CON voti unanimi;

DELIBERA

e) di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 24.05.2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to PEZZETTA Prof. MARIO

Il Segretario

F.to RUSSI Dott. ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio il 24/01/2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 08/02/2011.

Addì 24/01/2011

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to JEANNETTE GIANNETTO

Copia conforme all'originale uso amministrativo.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

JEANNETTE GIANNETTO

Addì